CRITERI DI AMMISSIONE E NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

SCUOLA PRIMARIA

Criteri di ammissione

Il D.lgs. 62/2017, all'art. 3, interviene sull'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria.

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

L'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione carente in uno o più ambiti, da riportare nel documento di valutazione sotto forma di livelli relativi agli obiettivi delle diverse discipline. La scuola adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.

La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

I docenti della classe in sede di scrutinio, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato e con decisione **deliberata all'unanimità**, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo **in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione**. La non ammissione deve avvenire sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei docenti.

Il docente di Religione o di Attività Alternativa all'I.R.C. esprime un giudizio e partecipa alla valutazione soltanto per gli alunni che si avvalgono.

I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, sia o meno certificati. Se ci sono più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo, questa partecipazione deve "confluire" su un'unica posizione e quindi il loro voto all'interno del Consiglio di classe vale "uno", per qualsiasi allievo, sia o no certificato.

Criteri di non ammissione

L'eventuale **non ammissione** deve essere condivisa con la famiglia.

La **non ammissione** viene intesa:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;

- come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- come evento da considerare **negli anni di passaggio** da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (**dalla seconda alla terza classe primaria e dalla quinta primaria alla prima classe della secondaria primo grado**);
- come evento **da evitare**, comunque, **al termine della classe prima primaria**;
- quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e di sostegno che non si siano rivelati produttivi.

Il Collegio considera casi di eccezionale gravità quelli in cui si registrino contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. mancata frequenza tale da non permettere il possesso di elementi valutativi;
2. assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logica matematica);
3. mancati processi di miglioramento cognitivo, pur in presenza di documentati percorsi individualizzati;
4. gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di documentati stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno.

La non ammissione, deliberata all'unanimità in sede di scrutinio finale, viene notificata per iscritto alla famiglia.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Il Consiglio di classe, prima di procedere alla valutazione finale, verifica per ciascun alunno la validità dell'anno scolastico, ossia se l'allievo abbia frequentato o meno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato.

Il monte ore personalizzato è definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado e in esso rientrano tutte le attività svolte dall'alunno, che sono oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

→ **Per il tempo scuola ordinario**, corrispondente a 30 ore settimanali, il limite massimo delle assenze rispetto al monte ore annuo è di **247,50 ore;**

→ **Per il tempo scuola percorsi ad indirizzo musicale corrispondente** a 33 ore settimanali, il limite massimo delle assenze rispetto al monte ore annuo è di **272,25 ore**.

La scuola, tramite delibera del Collegio dei docenti, ha stabilito motivate deroghe al limite suddetto per casi eccezionali debitamente documentati (rif. Regolamento relativo alla quota di assenze per la validità dell'anno Scolastico, deliberato dal Collegio dei Docenti del 29/10/2025 e dal Consiglio d'Istituto del 30/10/2025), fermo restando che il Consiglio di classe abbia gli elementi necessari tali da valutare l'alunno.

In sede di scrutinio finale, per gli alunni per i quali viene accertata la non validità dell'anno scolastico, o nel caso in cui gli alunni rientrino nelle deroghe ma non si abbiano elementi necessari alla valutazione, il consiglio delibera la non validità dell'anno scolastico, non procede alla valutazione e delibera la non ammissione alla classe successiva.

Il giudizio di non ammissione alla classe successiva è espresso a maggioranza dal Consiglio di Classe qualora siano presenti lacune di preparazione la cui gravità, a giudizio del Consiglio sia tale da non consentire la proficua frequenza della classe successiva, risultando pertanto insufficiente la complessiva maturazione dell'alunno, verificata attraverso il mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici e delle competenze minime di base.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il D.lgs. 62/2017, all'art.6, interviene sull'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado e all'esame conclusivo del primo ciclo.

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado e all'esame del primo ciclo è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

La scuola adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.

La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o mancanti.

Il Consiglio della Classe analizza il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento considerando in particolare:

1. la situazione di partenza;
2. situazioni certificate di disabilità;
3. situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;
4. condizioni personali e specifiche che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
5. frequenza irregolare e cause giustificative;
6. l'andamento nel corso dell'anno, valutando:
    - le risposte positive agli stimoli e ai supporti personalizzati ricevuti;
    - la costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
    - l'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;
    - il miglioramento rispetto alla situazione di partenza;

CRITERI DI NON AMMISSIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

In sede di scrutinio finale, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, con adeguata motivazione, può anche non ammettere l'alunno alla classe successiva o all'esame del primo ciclo. La non ammissione deve avvenire con adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti.

Il docente di Religione o di Attività Alternativa all'I.R.C. esprime un giudizio e partecipa alla valutazione soltanto per gli alunni che si avvalgono.

Il docente di Strumento Musicale attribuisce il proprio voto e partecipa alla valutazione soltanto per i propri alunni.

I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, sia o no certificati. Se ci sono più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo, questa partecipazione deve "confluire" su un'unica posizione e quindi il loro voto all'interno del Consiglio di classe vale "uno", per qualsiasi allievo, sia o no certificato.

La NON AMMISSIONE alla classe successiva o all'esame di Stato è deliberata dal Consiglio di Classe, in modo automatico, in uno dei seguenti casi:

1. **non aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;**
2. **essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998;**
3. **voto di comportamento inferiore a 6/10.**

Il Consiglio di Classe **valuterà eventualmente, la non ammissione** in presenza di insufficienze gravi (voto 4) nelle competenze di base (Italiano, Matematica, Inglese)

La non ammissione, in ogni caso, dovrà essere deliberata dal Consiglio di Classe dopo avere attentamente valutato il quadro complessivo della situazione dell'alunno e tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:

1. carenze nelle abilità fondamentali;
2. insussistenza delle condizioni per recuperare le carenze nel corso della pausa estiva;
3. mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento;
4. mancati progressi rispetto al livello di partenza;
5. inadeguato livello di maturazione;
6. mancato studio sistematico delle discipline;
7. scarso interesse e partecipazione alle attività didattiche previste;
8. mancanza di impegno;

9. frequenza discontinua delle lezioni e delle altre attività programmate (uscite didattiche/ visite guidate, attività di progetto e laboratorio, manifestazioni scolastiche);
10. presenza di uno o più debiti pregressi relativi alla promozione dell'anno scolastico precedente decisa anche a maggioranza dal Consiglio di classe.

In sede di scrutinio il voto di NON ammissione dell'insegnante di religione o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

La non ammissione viene intesa:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si siano rivelati produttivi;
- come evento da considerare negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dalla prima alla seconda classe della secondaria primo grado).

In presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno, considerandone la situazione di partenza e tenendo conto in particolare:

- di situazioni certificate di bisogni educativi speciali;
- di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- della costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
- delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
- dell'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.

Per gli alunni valutati con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione in corso d'anno vengono attivate dai singoli docenti specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, in particolare:

- Richiesta di colloqui individuali periodici per rendere consapevoli gli alunni e le loro famiglie del percorso formativo;
- Inserimento in gruppi di lavoro per migliorare l'autonomia e il senso di responsabilità (tutoraggio tra pari);
- Lavori individualizzati e/o progressivamente graduati per il recupero delle abilità di base;
- Inserimento in piccoli gruppi di lavoro per rinforzare l'apprendimento;
- Attività per sviluppare il metodo di studio: elaborazione di mappe, organizzazione delle informazioni ed applicazione delle strategie di studio;

- Corsi di recupero, potenziamento a classi parallele, metodologie attive in percorsi multidisciplinari, recupero *in itinere*.

Il Consiglio di classe, in presenza delle seguenti motivazioni valide e condivise a maggioranza, può decidere di ammettere l'alunno alla classe successiva:

1. Progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza;
2. Concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite parzialmente;
3. Atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico;
4. Continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione alle attività proposte;
5. Presenza di eventuali situazioni socio-culturali e ambientali che potrebbero aver influito negativamente sul processo di apprendimento.